

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**Oggetto:** Modifica del DCA n. U00122 del 09/04/2013, recante: *“Conferma e rilascio del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale definitivo alla Casa di Cura Villa Fulvia, ubicata in Via Appia Nuova, n.901 – 00178 Roma P.IVA 01492761000 codice struttura 120104 gestita da Giunone SPA con Socio Unico con sede legale in Roma, Via Appia Nuova, n. 901”*

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. e ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013, il Dott. Renato Botti è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: *“Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria”*, con la quale è istituita l'Area denominata *“Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011”*;

VISTO il DCA n. U00122 del 09/04/2013, avente ad oggetto: *“Conferma e rilascio del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale definitivo alla Casa di Cura Villa Fulvia, ubicata in Via Appia Nuova, n.901 – 00178 Roma P.IVA 01492761000 codice struttura 120104 gestita da Giunone SPA con Socio Unico con sede legale in Roma, Via Appia Nuova, n. 901”*

VISTO il ricorso con istanza di sospensiva proposto da Casa di Cura Villa Fulvia R.G. 10469 per l'annullamento parziale del DCA n. 122/13 sopracitato, limitatamente ai capoversi:

- n. 12 (pag., 14 del cennato DCA n. U00122/2013 ), laddove viene deliberato di *“stabilire che gli effetti del presente atto decorreranno dalla notificazione dello stesso alla Giunone Spa”*;
- n. 1 lett. C (pag. 12 del DCA n. U00122/2013) e n. 2, lettera C (pag. 13 del DCA n. U00122/2013) per la sola errata indicazione dei 306 trattamenti giornalieri derivanti da attività assistenziale ex DGR n. 126 del 10/03/2010...come se detti trattamenti fossero deputati...solo ed esclusivamente a *“pazienti in età evolutiva”* con la conseguente possibilità di offrire detti trattamenti a pazienti adulti;

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

CONSIDERATO che, alla luce delle censure rappresentate dalla Casa di Cura Villa Fulvia nel suddetto ricorso, la Regione con nota n. 142389 del 26/07/2013 ha dato avvio all'istruttoria finalizzata al riesame del decreto medesimo;

VISTA l'ordinanza cautelare n. 4144/2013 con la quale il Tar nel rigettare l'istanza cautelare proposta dalla casa di cura ricorrente ha stabilito il termine di 60 gg decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza medesima per la conclusione del procedimento di riesame sopra descritto;

VISTA la nota prot. n. 180597 del 25/03/2014 con la quale la Regione ha comunicato alla Casa di Cura Villa Fulvia le risultanze dell'istruttoria finalizzata al riesame del Decreto impugnato;

VISTO che, come rappresentato e argomentato nella suddetta nota, con riferimento alla contestata decorrenza degli effetti del DCA n. 122/13, si ribadisce che gli stessi non possono che decorrere dalla data di notifica del medesimo e non si ravvedono possibilità di produrre effetti retroattivi con riguardo alla remunerazione delle prestazioni erogate;

VISTO in particolare che per quanto attiene le attività oggetto di riconversione ex DCA n. U0085/2011 (25 p.l. di medicina e 20 p.l. di riabilitazione estensiva in regime residenziale) la Casa di cura Villa Fulvia non si è avvalsa della possibilità prevista dal comma 16 bis dell'art. 2 della L.R. n. 9/2010 – *ratione temporis* vigente- come introdotto dalla L.R. n. 6/2011, che disponeva: “*Le case di cura che sottoscrivono accordi di riconversione dei posti letto soppressi a far data dal 1° gennaio 2011 e non più accreditabili in attuazione del decreto del Commissario ad acta del 30 settembre 2010, n. 80, e successive modifiche, concernente la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, successivamente alla ratifica dell'accordo di riconversione possono avviare le nuove attività in regime di accreditamento a decorrere dalla data di presentazione delle domande di cui al comma 15, complete di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante della struttura circa la rispondenza della stessa ai requisiti minimi stabiliti con il decreto del Commissario ad acta n. 90/2010, come modificato dal decreto del Commissario ad acta del 10 febbraio 2011, n. 8, nonché di copia delle istanze volte ad ottenere certificati, pareri, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina vigente*”;

VISTO altresì che, non avendo iniziato le relative attività in vigenza della L.R. n. 6/2011 (successivamente abrogata dalla L.R. 12/2011), la Casa di Cura Villa Fulvia è da ritenersi a tutti gli effetti sottoposta al regime giuridico introdotto con la L.R. 12/2011 per quanto attiene al processo di accreditamento e pertanto, pur prendendo atto che le attività oggetto di riconversione ex DCA n.85/2011 sono iniziate a seguito della nota del Direttore Generale dell'ASL Roma B del 10/2/2012 n. prot. 5775, che ne chiedeva per motivi emergenziali l'attivazione, gli effetti del Decreto relativi alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio nonché al rilascio dell'accredito istituzionale definitivo non possono che decorrere dalla data della notifica del medesimo;

VISTO inoltre che, relativamente alle censure sollevate dalla Casa di Cura Villa Fulvia in merito al presunto e infondato “*mancato ristoro di tutti gli oneri finanziari anticipati dalla Casa di Cura*” per accogliere i pazienti provenienti dalla struttura IKT negli anni 2006 e ss., la struttura è stata sempre remunerata pienamente per l'assunzione di tale onere;

VISTO in particolare che le prestazioni rese in favore dei pazienti provenienti dalla struttura IKT, riguardano pazienti cd. “residuali”, per i quali i livelli di assistenza diminuiscono con il passare degli anni e che, a partire dal 2007, sono state sempre liquidate con fatturazione distinta;

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

VISTO che con la DGR n. 126/2010, la Regione Lazio, tenendo conto del Piano di Rientro di cui alle DGR n. 66/2007 e 149/2007, ha regolarizzato, sotto il profilo amministrativo, la nuova situazione assistenziale, riconoscendo nuovi livelli di accreditamento, previa verifica da parte della ASL RM B del possesso dei necessari requisiti strutturali e organizzativi ex L.R. n. 4/2003;

VISTO che in attuazione della citata DGR 126/2010, con l'impugnato DCA n. 122/2013 è stata confermata l'autorizzazione all'esercizio e rilasciato l'accreditamento definitivo in favore delle Casa di Cura Villa Fulvia, riconoscendo alla stessa un maggior volume di prestazioni accreditate;

VISTO viceversa che, per quanto attiene la tipologia dei pazienti oggetto delle prestazioni di riabilitazione, si ravvisa la necessità di modificare il DCA n. 122/2013 specificando che, relativamente al Centro riabilitativo (ex art. 26 L. 833/78), le prestazioni derivanti dalla DGR n. 126 del 10/03/2010 sono così ripartite, come da attestazione di conformità rilasciata dal Direttore Generale della ASL ROMA B, all'esito delle verifiche, con nota del 6/12/2012 prot. n. 52301:

*"101 accessi giornalieri non residenziali di tipo estensivo di cui 85 ambulatoriali riservati a minori e 16 domiciliari (non vincolati alla minore età);  
205 accessi giornalieri di mantenimento in regime non residenziale domiciliare (non vincolati alla minore età)"*

RITENUTO, di conseguenza, di modificare, all'interno del testo del DCA n. U00122 del 09/04/201, l'indicazione relativa alla tipologia dei pazienti oggetto delle prestazioni, specificando che, relativamente al Centro riabilitativo (ex art. 26 L. 833/78), le prestazioni derivanti dalla DGR n. 126 del 10/03/2010 sono così ripartite, come da attestazione di conformità rilasciata dal Direttore Generale della ASL ROMA B, all'esito delle verifiche, con nota del 6/12/2012 prot. n. 52301:

*"101 accessi giornalieri non residenziali di tipo estensivo di cui 85 ambulatoriali riservati a minori e 16 domiciliari (non vincolati alla minore età);  
205 accessi giornalieri di mantenimento in regime non residenziale domiciliare (non vincolati alla minore età)"*

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- modificare, all'interno del testo del DCA n. U00122 del 09/04/2013, il punto n. 1 lett. C pag. 12 come segue:

**c) CENTRO RIABILITATIVO ( Ex art.26 L. 833/78)**

I trattamenti sono rivolti a soggetti di ambo i sessi di ogni età e la relativa attività è così ripartita:

- *n.40 pp.ll degenza diurna –semiresidenziale, di cui 30 in regime estensivo e 10 di in regime di mantenimento;*
- *trattamenti individuali ambulatoriali per un massimo di 50 giornalieri, in regime estensivo;*
- *trattamenti di piccolo gruppo per un massimo di n. 100 in regime estensivo;*
- *trattamenti domiciliari per un massimo di n. 120 trattamenti giornalieri;*

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- n. 306 trattamenti giornalieri derivanti da attività assistenziale ex DGR n° 126 del 10/03/2010
- modificare, all'interno del testo del DCA n. U00122 del 09/04/2013, il punto n. 2 lett. C pag. 13 come segue:
  - c) **CENTRO RIABILITATIVO (Ex art.26 L. 833/78)** I trattamenti sono così suddivisi:
    - n. 30 trattamenti semiresidenziali tipologia assistenziale estensiva.
    - n. 10 trattamenti semiresidenziali tipologia assistenziale mantenimento.
    - n. 83 trattamenti non residenziali tipologia assistenziale estensiva.
    - n. 90 trattamenti non residenziali tipologia assistenziale mantenimento.
    - n. 205 trattamenti non residenziali domiciliari in regime di mantenimento ex DGR n° 126 del 10/03/2010
    - n. 101 trattamenti non residenziali di tipo estensivo di cui 85 ambulatoriali riservati a minori e 16 domiciliari (non vincolati alla minore età) ex DGR n° 126 del 10/03/2010;
- confermare, per il resto, il DCA n. U00122 del 09/04/2013, recante: "Conferma e rilascio del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale definitivo alla Casa di Cura Villa Fulvia, ubicata in Via Appia Nuova, n.901 – 00178 Roma P.IVA 01492761000 codice struttura 120104 gestita da Giunone SPA con Socio Unico con sede legale in Roma, Via Appia Nuova, n. 901"
- dare comunicazione del presente provvedimento al legale rappresentante della struttura ed all'Azienda USL di competenza a mezzo raccomandata e tramite pubblicazione sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), nella sezione "Argomenti - Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti  
